

Prot. CSAK 307/14P
8.8.2014

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2014

EX ART. 205 DEL R.D. 267 DEL 1942

**NELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA RELATIVA
ALLA SOCIETA'**

ALITALIA SERVIZI S.p.A.

Commissari Straordinari

Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Prof. Avv. Gianluca Brancadoro

Prof. Dott. Giovanni Fiori

Sommario

I.	PREMESSE.....	3
II.	DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVO.....	6
1.	Il pagamento dei crediti in prededuzione diversi da quelli vantati dai gestori aeroportuali.....	6
2.	I crediti in prededuzione vantati dai gestori aeroportuali.....	6
III.	PIANI DI RIPARTO PARZIALI.....	8
IV.	REALIZZAZIONE DELL'ATTIVO.....	9
1.	La dismissione del magazzino tecnico.....	9
2.	Aggiornamenti sulla dismissione degli immobili.	9
3.	Aggiornamenti sulla cessione delle partecipazioni.....	10
4.	Il recupero dei crediti.....	11
V.	LE AZIONI REVOCATORIE.....	13
VI.	L'AZIONE DI RESPONSABILITA'.....	15
1.	La costituzione di parte civile.....	15
VII.	L'EVOLUZIONE DELLE PRINCIPALI CONTROVERSIE.....	16
1.	Il contenzioso civile.....	16
2.	Il contenzioso giuslavoristico.....	16
VIII.	LA LIQUIDAZIONE DELLE FILIALI ESTERE.....	18
IX.	L'AGGIORNAMENTO DELLO STATO PASSIVO.....	20
1.	La verifica dello stato passivo.....	20
2.	I ricorsi <i>ex art. 111 bis</i> L.F.....	21
3.	L'assistenza ai creditori.....	21
4.	Le opposizioni allo stato passivo.....	21
5.	Lo stato passivo accertato.....	24
X.	LA GESTIONE DEL PERSONALE.....	25
1.	L'intervento del Fondo di Tesoreria e del Fondo di Garanzia.....	25
XI.	LA SITUAZIONE FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLA PROCEDURA.	27
1.	Premessa.....	27
2.	L'andamento finanziario.....	27
3.	L'andamento economico.....	28
4.	La situazione patrimoniale.....	29

I. PREMESSE.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2008 Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito “Alitalia”) è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria (di seguito “Procedura”) – ai sensi del D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003 (convertito dalla Legge 18 febbraio 2004 n. 39), modificato e integrato dal D.L. n. 134 del 28 agosto 2008 (convertito con modifiche dalla Legge 27 ottobre 2008 n. 166 (di seguito “DL 347/2003”) – ed è stato nominato quale commissario straordinario il Prof. Avv. Augusto Fantozzi (di seguito “Commissario Straordinario”). Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, con sentenza n. 287 del 5 settembre 2008, ha dichiarato l’insolvenza di Alitalia ai sensi del DL 347/2003. Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “Ministero”), in data 16 settembre 2008, Alitalia Servizi S.p.A. (di seguito “Alitalia Servizi”) è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al DL 347/2003, nominando quale Commissario Straordinario lo stesso Prof. Avv. Augusto Fantozzi. Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, con sentenza n. 295 del 25 settembre 2008, ha dichiarato l’insolvenza di Alitalia Servizi ai sensi dell’art. 4 del DL 347/2003.

In data 19 novembre 2008, il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero un programma di cessione dei complessi dei beni e contratti delle società in amministrazione straordinaria del Gruppo Alitalia, previsto dall’art. 27, comma 2, lett. b-*bis*) del D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (di seguito “Programma”). Con decreto emesso in data 19 novembre 2008, il Ministero, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha approvato il Programma autorizzandone l’esecuzione.

Contestualmente alla presentazione del Programma al Ministero, il Commissario Straordinario ha trasmesso ai giudici delegati la relazione contenente le cause di insolvenza, prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (di seguito “D.Lgs. 270/1999”) e dall’art. 4, comma secondo, del DL 347/2003.

Successivamente, in data 9 dicembre 2008, il precedente Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero una richiesta di modifica del Programma al fine di tenere conto del differimento del *closing* delle cessioni a CAI – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (di seguito “CAI”) e delle pattuizioni intercorse in merito al trasferimento a CAI dei risultati, degli effetti economici e dei rischi inerenti ai complessi di beni e contratti oggetto di cessione. La modifica del Programma è stata approvata dal Ministero con decreto emesso in data 11

dicembre 2008.

Nel corso del periodo di efficacia del Programma, il precedente Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero e al Comitato di Sorveglianza sette relazioni trimestrali *ex art. 61*, comma secondo, D.Lgs. 270/1999, che hanno ricevuto parere favorevole dagli organi della Procedura.

A seguito del completamento delle dimissioni di tutte le attività attinenti l'esercizio dell'impresa in coerenza con le previsioni del Programma:

- a) con provvedimento del 17 dicembre 2010, il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa per le società in amministrazione straordinaria del Gruppo Alitalia ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma primo, del D.Lgs. 270/1999;
- b) in data 10 gennaio 2011, il precedente Commissario Straordinario ha presentato agli organi di vigilanza della Procedura la relazione finale *ex art. 61*, comma terzo, D.Lgs. 270/1999, in cui è stata illustrata l'esecuzione del Programma.

Con la conversione in legge del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, ai sensi dell'art. 15, comma quinto, è stata disposta l'integrazione dell'organo commissariale monocratico con due ulteriori commissari per le procedure in liquidazione aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, quali le società in amministrazione straordinaria del Gruppo Alitalia, tra le quali Alitalia Servizi.

In data 18 luglio 2011, il Prof. Avv. Augusto Fantozzi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Commissario Straordinario delle società in amministrazione straordinaria del Gruppo Alitalia.

Successivamente, in data 21 luglio 2011, il precedente Commissario Straordinario ha presentato al Comitato di Sorveglianza e al Ministero la prima relazione semestrale *ex art. 205*, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (di seguito "L.F."), relativamente al periodo gennaio-giugno 2011, con cui è stata illustrata la situazione delle società in amministrazione straordinaria del Gruppo Alitalia successivamente alla presentazione della Relazione Finale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 8 agosto 2011, il Prof. Avv. Stefano Ambrosini, il Prof. Avv. Gianluca Brancadoro e il Prof. Dott. Giovanni Fiori sono stati nominati Commissari Straordinari di Alitalia Servizi (di seguito "Commissari Straordinari").

I Commissari Straordinari hanno depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presso il Comitato di Sorveglianza le relazioni semestrali relative ai periodi agosto 2011 – 31 dicembre 2011, 1 gennaio 2012 – 30 giugno 2012, 1 luglio-31 dicembre 2012, 1 gennaio – 30 giugno 2013 e 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 *ex art. 205, comma secondo, L.F.*

In ottemperanza a quanto disposto dalle Circolari n. 820996 del 2 marzo 2004, n. 824113 del 1 ottobre 2004 e n. 0022341 dell'11 febbraio 2013, con il presente documento, i Commissari Straordinari sottopongono al Comitato di Sorveglianza e al Ministero la Relazione Semestrale *ex art. 205, comma secondo, L.F.*, relativa al periodo 1 gennaio 2014 – 30 giugno 2014, di Alitalia Servizi al fine di illustrare: *(i)* le attività connesse alla realizzazione dell'attivo, allo stato passivo e alle azioni recuperatorie; *(ii)* la situazione finanziaria, economica e patrimoniale di Alitalia Servizi; *(iii)* l'andamento della gestione; e *(iv)* ogni aggiornamento successivo alla presentazione della precedente Relazione Semestrale.

Per le questioni per le quali non vi sono stati, nel periodo preso in considerazione dalla Relazione, specifici aggiornamenti, ci si riporta integralmente a quanto analiticamente dedotto nelle precedenti Relazioni Semestrali depositate.

II. DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVO.

1. Il pagamento dei crediti in prededuzione diversi da quelli vantati dai gestori aeroportuali.

La Procedura prosegue nell'attività di verifica e pagamento dei crediti in prededuzione.

Nel semestre di riferimento sono stati pagati crediti in prededuzione per complessivi € 243 mila circa, inclusi i crediti riconosciuti *ex art. 111 bis L.F.*.

Nel corso dell'istruttoria svolta avente ad oggetto il complesso delle istanze stragiudiziali di pagamento di crediti in prededuzione, la Procedura ha richiesto ulteriore documentazione, ad integrazione e complemento di quella già inviata dai creditori; per tali posizioni, riferite a un complessivo monte crediti di circa € 645 mila, si è in attesa di ricevere le evidenze documentali analiticamente individuate entro il termine indicato nella corrispondenza, decorso il quale la posizione verrà ritenuta non pagabile.

Per crediti, pari a complessivi € 368 mila, si è ritenuto di archiviare le richieste in quanto risalenti nel tempo e non più sollecitate ed aventi ad oggetto importi del tutto esigui.

Per richieste di pagamento pari a circa € 30 mila non si è ricevuto alcun riscontro alla richiesta di integrazione documentale da parte della Procedura che ha proceduto alla loro archiviazione. Nel semestre precedente era stato formalizzato il diniego alla richiesta di pagamento di un credito pari a € 528 mila circa. Nel semestre in oggetto, il creditore ha presentato ricorso *ex art. 111 bis L.F.* che sarà trattato all'udienza del 8 ottobre 2014.

2. I crediti in prededuzione vantati dai gestori aeroportuali.

Come già rappresentato nella precedente Relazione Semestrale, nel primo semestre del 2013 la Procedura ha completato i tavoli tecnici con i gestori aeroportuali per l'accertamento in via stragiudiziale dei rapporti di dare e avere tra le parti. Nel corso del successivo semestre è stato concluso l'esame della successiva integrazione documentale svolto di concerto con il personale amministrativo degli enti gestori. Tale attività ha consentito di pervenire ad un accertamento condiviso e definitivo delle partite di dare e avere al fine di effettuare i pagamenti con riferimento a tutte le società del Gruppo Alitalia in a.s.¹.

¹ I gestori con i quali sono stati effettuati i tavoli tecnici sono i seguenti:

Nel semestre di riferimento e, segnatamente, in data 27 febbraio 2014, è pervenuta l'autorizzazione ministeriale ad accettare la proposta transattiva formulata da ADR – Aeroporti di Roma S.p.A., di cui si era data evidenza nella precedente relazione.

All'esito delle attività sopra descritte la Procedura ha provveduto al pagamento del complessivo importo di € 496.495,51 (al loro delle compensazioni con il quantum richiesto nell'ambito delle azioni revocatorie di Alitalia e dei crediti vantati dalla Procedura nei confronti del gestore aeroportuale).

Oltre ai gestori con i quali le trattative si sono concluse con il pagamento dei debiti in prededuzione residui, per le rimanenti posizioni, la Procedura del Gruppo Alitalia in a.s. è in attesa di ricevere le ultime integrazioni documentali richieste in fase finale di riconciliazione dei rapporti.

III. PIANI DI RIPARTO PARZIALI.

Con provvedimento del 10 luglio 2013, il Giudice Delegato ha ordinato il deposito in Cancelleria del primo piano di riparto parziale della Procedura Alitalia Servizi, con il quale è prevista la soddisfazione dei creditori ammessi allo stato passivo in prededuzione e dell'85,79% dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 *bis* n. 1 c.c.

In assenza di reclami ex art. 36 L.F., con provvedimento del 16 gennaio 2014 il G.D. ha dichiarato esecutivo il suddetto piano di riparto.

La Procedura ha pertanto provveduto, nel semestre di riferimento, ai pagamenti in favore dei creditori assegnatari di somme.

L'attività è ancora in corso in quanto alcuni pagamenti non sono andati a buon fine a causa dell'errata indicazione da parte dei creditori delle coordinate bancarie.

Quanto ai creditori interessati da cessione del quinto, si evidenzia che, a seguito del provvedimento di rigetto emesso dal Giudice Delegato con riferimento alle domande di insinuazione allo stato passivo presentate dalle società finanziarie, queste ultime hanno presentato opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., nonché impugnazioni e/o revocazione avverso i provvedimenti di ammissione dei crediti dei lavoratori insinuati tempestivamente e interessati da cessione del quinto.

Le suddette impugnazioni e/o revocazioni impongono, in sede di riparto, di accantonare le somme ammesse al passivo in favore dei lavoratori sino alla definizione dei relativi giudizi.

Si evidenzia, infine, che l'INPS continua a far pervenire alla Procedura le comunicazioni con le quali si attesta l'avvenuta corresponsione, da parte del Fondo di Garanzia, del TFR in favore dei lavoratori ammessi al passivo.

IV. REALIZZAZIONE DELL'ATTIVO.

1. La dismissione del magazzino tecnico.

Con riferimento all'unico bene ancora facente parte del magazzino tecnico di Alitalia Servizi, ossia un muletto a trazione elettrica, in data 22 maggio 2013, è pervenuta alla Procedura un'offerta di acquisto per un importo di € 500,00, inferiore ai valori di perizia.

Seppure il prezzo proposto sia inferiore al valore individuato nella relazione di perizia del 24 febbraio 2012 redatta dall'Ing. Costantini, considerato il lungo tempo trascorso dalla messa in vendita di tale bene, gli esiti negativi di tutti i precedenti tentativi di vendita, i costi connessi alla manutenzione e alla gestione e il rischio di ulteriore deterioramento, con istanza del 28 maggio 2013, i Commissari Straordinari hanno ritenuto opportuno richiedere di essere autorizzati a cedere tale bene alle seguenti condizioni:

- a) pubblicare sul sito internet della Procedura *(i)* un avviso di vendita recante le condizioni essenziali dell'offerta pervenuta e *(ii)* un invito a chiunque interessato a formulare offerte migliorative nel periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione;
- b) procedere all'aggiudicazione del bene in questione al migliore offerente, previo rilascio di una garanzia non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione;
- c) procedere alla cessione del bene a trattativa privata e sottoscrivere gli atti conseguenti a seguito dell'aggiudicazione, previo il contestuale pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione, prima dell'immissione del possesso del bene da parte dello stesso offerente, anche nel caso in cui le eventuali offerte migliorative pervenute dovessero risultare inferiori al valore di perizia.

Con provvedimento del 25 luglio 2014, il Ministero, previo parere del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato i Commissari Straordinari di procedere come da istanza.

2. Aggiornamenti sulla dismissione degli immobili.

Con riferimento agli immobili di proprietà di Alitalia Servizi, in forza dell'autorizzazione ministeriale, in data 11 novembre 2013 si è proceduto alla pubblicazione del bando di vendita, secondo le prescrizioni ministeriali, dei seguenti immobili: *(i)* terreno con fabbricato cielo-

terra (Hangar 7), sito in Fiumicino, (Roma - Italia), Via Ezio Bevilacqua – zona aeroportuale; (ii) terreno con fabbricato cielo-terra (officina motori e spogliatoio), sito in Fiumicino, (Roma - Italia), Via Ezio Bevilacqua – zona aeroportuale; (iii) terreno con fabbricato cielo-terra sito in Roma (Italia), ex CED, Viale Alessandro Marchetti.

Nessuna offerta di acquisto è pervenuta, però, presso gli uffici della Procedura nel termine ultimo per la presentazione di offerte da parte di eventuali soggetti interessati, fissato per il 3 marzo 2014.

Con riferimento, invece, al terreno denominato “Pianabella” di proprietà di Alitalia Linee Aeree Italiane e di Alitalia Servizi, confinante con il sedime dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” sito nel Comune di Fiumicino, si segnala il seguente aggiornamento. In data 12 maggio 2014 è stato emesso il Provvedimento d’intesa Stato – Regione Lazio, in conformità alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi esperita ai sensi dell’art. 3, del D.P. R. 383/94, richiesta dall’ENAC al fine di procedere con l’ampliamento dell’Aeroporto di Fiumicino. In particolare, oggetto del suddetto provvedimento è il progetto di completamento di Fiumicino Sud, il quale definisce i nuovi interventi progettuali necessari all’adeguamento capacitivo dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci”, che integra ed aggiorna il Piano di Sviluppo approvato nel 1995. Il terreno di Pianabella rientra, infatti, nell’ambito degli interventi previsti nel Progetto per la realizzazione di un sistema di trasporto su ferro che collegherà il sistema *terminal* nord con il sistema a sud, con la conseguente costituzione di una servitù di passaggio sul medesimo.

In ogni caso, considerato che sono trascorsi oltre 4 anni dall’ultima relazione di stima dei valori degli immobili in vendita per i quali non sono ad oggi pervenute offerte di acquisto, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, per i Commissari Straordinari è opportuno procedere ad un aggiornamento delle valutazioni degli immobili ancora di proprietà della Procedura, tenuto conto del mutato scenario del mercato. Pertanto, i Commissari Straordinari hanno richiesto a società specializzate nella valutazione degli immobili di far pervenire alla Procedura offerte aventi ad oggetto l’aggiornamento e la rideterminazione dei valori di mercato degli immobili in questione. Al 24 luglio 2014 sono pervenute tre offerte di primarie società che i Commissari hanno valutato al fine dell’affidamento dell’incarico.

3. Aggiornamenti sulla cessione delle partecipazioni.

Per quanto attiene alla vendita della partecipazione nella società americana Belac LLC, a

seguito della istanza presentata in data 25 gennaio 2013, con provvedimento del 28 marzo 2014 il Ministero ha rilasciato l'autorizzazione a dare corso alla procedura di vendita della partecipazione. Nel medesimo provvedimento il Ministero ha, però, rilevato l'opportunità di acquisire un aggiornamento delle perizie di stima del valore della partecipazione azionaria, considerato il tempo trascorso dalla sua redazione e dalle eventuali variazioni significative intervenute nei dati elaborati dall'esperto.

A tal fine, nel semestre di riferimento, la Procedura ha quindi richiesto a Belac tutta la documentazione necessaria a procedere all'aggiornamento e a fornire la stessa all'esperto indipendente per le opportune valutazioni.

4. Il recupero dei crediti.

Nel semestre di riferimento, il *team* di Ernst & Young ha reperito ulteriore documentazione che è stata consegnata ai legali incaricati del recupero dei crediti. Anche sulla base di tale ulteriore documentazione, Ernst & Young ha predisposto una relazione contabile volta a: (i) analizzare sul piano contabile e documentale tutte le posizioni (con particolare attenzione alle tipologie di crediti e alle casistiche riscontrate nel corso dell'attività, quali ad esempio crediti compensati, crediti definiti stragiudizialmente, debitori che hanno ottenuto accesso ad una procedura concorsuale etc.); (ii) evidenziare, anche sulla scorta dell'istruttoria condotta, le posizioni potenzialmente oggetto di futura cessione.

Ad ogni modo l'attività di recupero della Procedura sta proseguendo con la verifica di ciascuna partita in contestazione, con la conclusione di eventuali transazioni o, ove possibile, con l'avvio delle azioni giudiziarie. Tra le posizioni maggiormente significative si segnala:

1) il credito vantato nei confronti di Alitalia Maintenance Systems, pari ad € 1.404.271,76 per canoni di locazione scaduti e per il cui recupero la Procedura ha promosso un arbitrato congiuntamente ad Alitalia. Tale debitore ha, nelle more del procedimento arbitrale in oggetto, richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F.;

2) il credito, pari ad € 3.600.000,00, vantato nei confronti di Cargoitalia S.p.A. in liquidazione. Sul punto i Commissari Straordinari – in data 13.11.2012 – hanno provveduto a votare favorevolmente il Piano di concordato preventivo n. 6/2012 (pendente innanzi il Tribunale di Busto Arsizio) proposto dal debitore. Tale Piano prevede il riconoscimento dei crediti chirografari nella misura non inferiore al 10%. In data 11.12.2012 si è tenuta l'udienza

di discussione e votazione del concordato preventivo, nella quale si è preso atto del raggiungimento delle maggioranze richieste *ex art.* 177 L.F. In data 10.9.2013, il Dott. Canziani, in qualità di liquidatore giudiziale, ha predisposto e inviato a tutti i creditori, compresa Alitalia Servizi, una Relazione riepilogativa ai sensi dell'art. 182 L.F. In tale relazione, tra l'altro, si anticipava l'intenzione della Cargoitalia in liquidazione di promuovere un'azione risarcitoria nei confronti della stessa Procedura per ottenere il ristoro di un presunto inadempimento contrattuale relativo alla cessione della "Divisione Full Cargo" sottoscritta in data 1.4.2009 dalla precedente gestione commissariale. In data 28.1.2014 la Procedura è stata citata all'udienza del 19.5.2014 per essere condannata al pagamento di un importo, a titolo di danno, complessivamente pari ad € 87.903.837,00. Nei termini di legge Alitalia Servizi e Alitalia si sono costituite in giudizio per respingere totalmente la suddetta richiesta risarcitoria;

3) il credito vantato nei confronti CAI, per un importo pari ad € 2.105.841,98 relativamente a canoni di locazione scaduti per il quale è stato chiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 019904, ritualmente notificato in data 25.10.2013. Tale Decreto è stato oggetto di opposizione da parte di CAI e in data 14.4.2014 si è tenuta la prima udienza di comparizione. A seguito della predetta citazione la Procedura ha dato incarico ad un legale per la predisposizione, nei termini di legge, della comparsa di costituzione e risposta. In data 29.5.2014 il giudice adito ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 19904/13, rinviando all'udienza del 5.11.2014 per la discussione;

4) il credito vantato nei confronti di Veneto Banca S.p.A. pari ad € 4.283.499,39 per il cui recupero la Procedura ha instaurato un giudizio di cognizione volto ad ottenere lo svincolo della predetta somma giacente sul c/c n. 0247800. Nell'ambito di tale procedimento, in data 14.11.2013, si è tenuta la prima udienza di comparizione. All'esito delle trattative con la controparte il predetto giudizio è stato abbandonato a fronte dell'accredito in data 12.6.2014, da parte di Veneto Banca, dell'intero credito vantato dalla Procedura.

Le attività di recupero dei crediti hanno portato, sino ad oggi, all'incasso di una somma pari ad € 5.489.281,39, al netto del recupero crediti infragruppo e del recupero crediti verso i dipendenti.

Sul punto, al fine di contenere maggiormente i costi, si rappresenta che i Commissari Straordinari hanno valutato positivamente l'opportunità di affidare la gestione unitaria del recupero dei crediti di tutte le società del Gruppo Alitalia in a.s. ad un primario istituto di credito italiano.

V. LE AZIONI REVOCATORIE.

Riguardo alle azioni revocatorie promosse da Alitalia Servizi, al 30.6.2014, sono stati definiti n. 42 giudizi per i quali il giudice adito ha, ad eccezione della posizione Fintecna (RG 48982/2011), rigettato la domanda constatando tra le altre: (i) la mancata prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'*accipiens*; (ii) l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) L.F..

Rispetto a tali sentenze, nell'interesse della massa dei creditori, i Commissari Straordinari stanno valutando di presentare appello, laddove i legali incaricati individuino la sussistenza dei relativi presupposti. Al. 30.6.2014 la Procedura ha notificato, o sono in corso di notifica, n. 20 atti di citazione innanzi la Corte di Appello di Roma per ottenere la riforma delle predette sentenze di rigetto.

Per completezza, preme segnalare l'esito parzialmente positivo del giudizio relativo alla posizione Alitalia Servizi c/ Fintecna (RG 48982/2011 – *petitum*: € 346.348,72). Si tratta, tuttavia, di una questione peculiare in quanto nella stessa sentenza si rileva che i pagamenti effettuati nei confronti dei dipendenti “distaccati” non possono rientrare nemmeno nell'ambito della esenzione di cui alla lettera a) della disciplina in esame. In ogni caso sono stati revocati solo parte dei pagamenti pari ad € 239.697,02 in quanto la restante parte è relativa a pagamenti che si pongono temporalmente al di fuori del c.d. “periodo sospetto”. Fintecna ha provveduto a impugnare innanzi la Corte di Appello di Roma la predetta sentenza citando la Procedura all'udienza del 12.2.2014, la quale si è ritualmente costituita in giudizio.

Sul piano processuale si rileva inoltre che per n. 44 giudizi su n. 86 pendenti in primo grado si è già tenuta l'udienza per la precisazione delle conclusioni e sono già state depositate, o sono in corso di deposito, nell'interesse della Procedura le comparse conclusionali e le relative repliche. Con riferimento a tali procedimenti, ad eccezione della posizione Alitalia Servizi c/ Intesa San Paolo (RG 50511/2011), per la quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, deve rilevarsi il rigetto da parte dei rispettivi Giudici aditi, di tutte le istanze istruttorie, ivi comprese le richieste di ammissione di consulenza tecnica avanzate dai legali costituiti per la Procedura. Per le restanti posizioni si stanno tenendo le udienze di ammissione dei mezzi istruttori ai sensi dell'art.184 c.p.c..

Ad oggi, Alitalia Servizi ha definito transattivamente n. 29 posizioni con un incasso pari ad € 1.560.505,06. Tra tali posizioni, in n. 6 casi (1) Alitalia Servizi c/ Oracle – RG 48646/2011, Dott.ssa De Rosa; 2) Alitalia Servizi c/ Telecom – RG 50565/2011, Dott. De Palo; 3) Servizi c/ SEA handling – RG 49284/2011, Dott. Miccio; 4) Alitalia Servizi c/ SEA - RG:

49316/2011, Dott. Miccio; 5) Alitalia Servizi c/ Aeroporti di Roma: RG 49638/2011, Dott. Vannucci; 6) Alitalia Servizi c/ Veneto Banca: RG 54839/2011, Dott.ssa Odello) si è chiesta e ottenuta *ex art. 42 comma 1 lett. b)* del D.lgs. 270/1999 la necessaria autorizzazione sia del Comitato di Sorveglianza che del Ministero.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo del totale incassato al 30.6.2014 e del totale dei *petita* relativi alle azioni revocatorie ancora pendenti.

- TOTALE INCASSATO AL 30.6.2014: € 1.560.505,06.

- TOTALE PETITUM REVOCATORIE PENDENTI: € 40.170.176,96.

VI. L'AZIONE DI RESPONSABILITA'.

1. La costituzione di parte civile.

Nell'ambito del procedimento penale in cui la Procedura è costituita parte civile nei confronti di alcuni *ex* amministratori e dirigenti di Alitalia, a seguito del decreto che dispone il giudizio per tutti gli imputati e per tutti i capi di imputazione, è stata avviata la fase dibattimentale.

Nel semestre di riferimento, quindi, è iniziata l'escussione dei testimoni indicati dalle parti, tra i quali anche gli attuali Commissari Straordinari che sono stati sentiti nel corso dell'udienza del 3 luglio 2014.

La prossima udienza è fissata per il prossimo 25 settembre 2014, per l'escussione di nuovi testi.

VII. L'EVOLUZIONE DELLE PRINCIPALI CONTROVERSIE.

1. Il contenzioso civile.

La società Cargoitalia spa in liquidazione in concordato preventivo ha promosso un'azione risarcitoria complessivamente pari ad euro 87.903.837,00 nei confronti dell'Alitalia Servizi S.p.A. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria al fine di ottenere il ristoro di un asserito inadempimento contrattuale relativo alla cessione della "Divisione Full Cargo" sottoscritta in data 1 aprile 2009 dalla precedente gestione commissariale.

In particolare, la società Cargoitalia chiede l'annullamento del contratto di cessione del 1 aprile 2009 per errore essenziale ovvero, in subordine, la risoluzione per inadempimento con conseguenziale risarcimento dell'asserito danno subito. All'udienza del 20 maggio 2014 le Procedure convenute si sono costituite in giudizio con la comparsa di costituzione e risposta eccependo in particolare: (i) il difetto delle condizioni dell'azione della legittimazione e dell'interesse ad agire; (ii) l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 2922 c.c., delle domande proposte. La documentazione depositata dalla Controparte, infatti, dimostra inequivocabilmente che oggetto della cessione non è stato il perimetro aziendale denominato "Full Cargo", bensì alcuni beni in questo rinvenuti e specificamente identificati nell'atto di cessione; (iii) l'inammissibilità, nel merito, di tutte le domande e istanze formulate. Più nel dettaglio, la domanda di risoluzione del suddetto contratto e di ristoro del presunto danno subito è priva di pregio in considerazione del fatto che la cessione ha riguardato singoli beni che la parte attrice ha utilizzato per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo di merci. Sul punto, deve rilevarsi che la stessa Cargoitalia ha dichiarato, in sede di cessione, di avere tutte le licenze e autorizzazioni per poter svolgere siffatta attività.

Il Giudice ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie *ex art. 183, 6° comma, c.p.c.*, rinviando la causa all'udienza del 17 novembre 2014 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

2. Il contenzioso giuslavoristico.

Nel semestre di riferimento, in Italia, il contenzioso giuslavorativo ha subito le seguenti principali evoluzioni:

- con riferimento a due giudizi promossi da *ex* dipendenti di Alitalia Servizi S.p.A. nei confronti della Procedura e di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con "*l'efficacia di*

un rigetto nel merito della domanda”, a seguito della rinuncia dei lavoratori alla domanda avente ad oggetto il licenziamento. Con riferimento alle altre domande presentate dal lavoratore (quali: la condanna al pagamento delle presunte differenze retributive maturate; la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito come indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel periodo di preavviso e quanto spettante a titolo di retribuzione per tale periodo), invece, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando, tra le altre, l’applicabilità del c.d. il “rito Fornero”.

- Nell’ambito di un giudizio di impugnazione alla sentenza del Tribunale di primo grado che aveva rigettato il ricorso di un *ex* dipendente per difetto di competenza funzionale del giudice del lavoro, la Corte di Appello ha rigettato il ricorso avversario. Ad oggi, si è in attesa del deposito della sentenza integrale in cancelleria.

VIII. LA LIQUIDAZIONE DELLE FILIALI ESTERE.

La liquidazione delle filiali estere di Alitalia Servizi prosegue secondo le linee guida generali già indicate nelle precedenti Relazioni con l'obiettivo primario della de-registrazione delle *branch*.

A tal fine sono in corso di finalizzazione, talune attività di pagamento di debiti nei confronti di creditori e di autorità pubbliche locali, di presentazione di delibere di chiusura e dichiarazioni fiscali e varie nei Paesi laddove tali suddette azioni sono definite strettamente funzionali allo scopo e la procedura di amministrazione straordinaria non è stata riconosciuta. Nel semestre di riferimento è stata completata la de-registrazione della *branch* della Repubblica Ceca.

Risultano essere in fase di imminente ottenimento i certificati di de-registrazione nei seguenti Paesi:

- Albania: al fine di procedere alla chiusura della *branch*, il liquidatore locale ha richiesto un incontro ufficiale con il Direttore della Direzione Tributaria Regionale di Tirana per conoscere definitivamente l'ammontare delle passività a titolo di imposte ancora dovute. Tale attività rappresenta l'ultimo necessario adempimento prima della deregistrazione della *branch* in Albania.
- Belgio: è in corso il trasferimento dell'attuale saldo che è risultato recentemente essere disponibile sul c/c locale pari ad € 35.015,70.
- Romania: in ragione delle difficoltà riscontrate localmente in merito all'applicazione della normativa europea che consentirebbe il riconoscimento della procedura di amministrazione straordinaria italiana anche in Romania, è stato richiesto al legale locale di rappresentare a tutte le competenti autorità tale soluzione e di insistere per la medesima.
- Olanda: la deregistrazione della *branch* è condizionata dal fatto che il precedente corrispondente locale non ha ancora ad oggi messo a disposizione della Procedura la documentazione necessaria in suo possesso. A tal fine è stato dato incarico a un legale locale di intraprendere tutte le opportune azioni per una definizione della questione.
- Spagna: nel corso del semestre di riferimento sono stati rimpatriati tutti i fondi disponibili sul conto corrente locale, anche a seguito della definizione positiva del contenzioso instaurato da Alitalia Servizi nei confronti dell'amministrazione finanziaria locale per ottenere il

rimborso di un credito IVA. Sono quindi stati presentati presso le competenti Autorità tutti i necessari documenti per la deregistrazione della *branch*.

IX. L'AGGIORNAMENTO DELLO STATO PASSIVO.

1. La verifica dello stato passivo.

L'esame delle domande tardive depositate successivamente al 30.06.2012.

Nel precedente semestre è stata effettuata la verifica delle domande di ammissione al passivo depositate successivamente al 30.06.2012 e trattate all'udienza del 19 novembre con termine per note di osservazione ai pareri dell'Ufficio Commissariale sino al 18 dicembre 2013. Si è in attesa dello scioglimento delle riserve da parte del Giudice Delegato.

Il prospetto di seguito riportato indica l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, suddivisi per tipologia classificate con le consuete categorie.

	Chirografo	Privilegio	Prededuzione	Totale
Richiesto	€ 237.901,77	€ 842.923,18	€ 323.433,97	€ 1.404.258,92

Per alcune di queste domande e, in particolare, per le istanze di insinuazione aventi ad oggetto il riconoscimento di maggior credito a titolo di TFR derivante da lavoro notturno e straordinario svolto continuativamente, è in fase di espletamento CTU tecnico contabile in conformità al trattamento riservato ad analoghe domande tempestive di insinuazione al passivo.

Le domande ultra tardive di ammissione allo stato passivo

Nel periodo di riferimento sono pervenute n. 12 domande di ammissione allo stato passivo ultra tardive, depositate e/o comunicate alla Procedura dopo l'anno dalla chiusura dello stato passivo.

Il *petitum* complessivo è di € 12.452.522,60 come ripartito nel prospetto di seguito riportato:

Numero Domande	Chirografo	Privilegio	Prededuzione	Totale
12	€ 10.400,12	€ 347.253,30	€ 12.094.869,18	€ 12.452.522,60

La verifica di queste domande sarà avviata successivamente alla chiusura dello stato passivo delle domande tardive depositate successivamente al 30.06.2012..

Le istanze di ammissione al passivo depositate al 30.06.2012.

Quanto alle domande di ammissione depositate al 30.06.2012, il cui stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 17 ottobre 2013, la Procedura sta ultimando l'invio delle comunicazioni *ex art. 97 L.F.* anche mediante deposito in cancelleria per i creditori irreperibili.

2. I ricorsi *ex art. 111 bis L.F.*

Nel semestre di riferimento è stato presentato un ricorso *ex art. 111 bis l.f.*, ai seguito di diniego al pagamento, formalizzato dalla Procedura per carenza dei presupposti.

È in fase di verifica e istruttoria il ricorso presentato da ENI S.p.A. presentato per il riconoscimento del maggior corrispettivo, rispetto a quello riscontato dalla Procedura, per la fornitura di energia. Con il ricorrente è stato avviato un tavolo tecnico per la definizione transattiva della posizione.

3. L'assistenza ai creditori.

La Procedura ha continuato, così come nei semestri precedenti, a fornire assistenza ai creditori di carattere informativo, sullo stato delle Procedure, sui provvedimenti resi dai Giudici Delegati, sulle particolari procedure volte a consentire ai creditori lavoratori il soddisfacimento dei crediti da parte dell'INPS.

Tale attività è proseguita con le modalità indicate nelle precedenti Relazioni Semestrali.

4. Le opposizioni allo stato passivo.

Ad oggi risultano definiti n. 5 giudizi di opposizione. Anche in questo semestre si è confermato l'orientamento della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma tesa a rigettare la richiesta di riconoscimento in prededuzione di crediti concorsuali riferiti a contratti di durata richiesta ai sensi degli art. 51 D. Lgs. 270/99 e art. 74 L.F. in ragione del presunto subentro del Commissario Straordinario nei contratti medesimi. In particolare, nei giudizi di opposizione sino ad oggi conclusi è stato escluso per tutte le cinque procedure, il subentro per

facta concludentia del commissario straordinario a seguito dell'interpretazione fornita dal d.l. 134/2008, conv. nella legge 166/2008, con la conseguente conferma del rango concorsuale dei crediti in oggetto.

Nel semestre di riferimento è pervenuta la notifica dei ricorsi *ex art. 98 L.F.* di opposizione allo stato passivo delle domande tardive di ammissione il cui stato passivo è stato dichiarato esecutivo lo scorso 17 ottobre 2013. Si tratta di n. 119 giudizi.

In particolare si segnalano n. 64 giudizi incardinati della società finanziarie cessionarie del quinto dello stipendio da parte degli *ex* dipendenti della Società *in bonis*, il cui rimborso era garantito, secondo quanto previsto nel contratto di finanziamento, mediante cessione dell'intero TFR.

Le Società finanziarie hanno impugnato con le modalità di cui infra il provvedimento di rigetto adottato in termini uniformi dai GG.DD. per le cinque procedure sulla scorta della seguente motivazione:

“Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.

Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l'intero importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell'entità, in proporzione all'eventuale altra pretesa creditoria di società finanziaria.

Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato peraltro nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione), valga a salvaguardare crediti che potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura ma costituiva solo un caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, anche non giudiziaria, la propria specifica posizione.

A ciò aggiungasi che la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorieta' al credito ammesso, né implica l'esistenza di una “riserva” in senso tecnico. Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori.

“L'inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara

esecutivo lo stato passivo, ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell'ambito della procedura fallimentare di ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01).

L'intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.

E' da osservare, al riguardo, che il creditore ("società finanziaria"): a) non ha proposto opposizioni allo stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con riferimento all'intero credito vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del credito ammesso o di creditor creditoris; b) non ha contestato l'ammissione del creditore/lavoratore –"come da domanda"- omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano sostanziale, produce l'immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al cessionario, il quale diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto (Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura.

Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l'ammontare dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell'ammontare) e ciò anche in conseguenza dei pagamenti "medio tempore" intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa)".

A seguito del provvedimento di rigetto, le società finanziarie hanno instaurato contemporaneamente e con autonomi ricorsi, giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98, comma 2, L.F. avverso il provvedimento di inammissibilità, e giudizio di impugnazione e/o revocazione ex art. 98, commi 3 e 4, L.F. dei provvedimenti di ammissione delle istanze tempestive a suo tempo presentate dagli ex dipendenti della Società *in bonis*, per un *petitum* complessivo riferito a tutti i giudizi di circa € 1,3 milioni.

I residui giudizi si riferiscono alla richiesta di riconoscimento in prededuzione dell'indennità supplementare da parte degli ex dirigenti dell'azienda e alla richiesta di riconoscimento da parte degli ex dipendenti di Alitalia per il riconoscimenti di maggiori crediti da lavoro. I residui giudizi si riferiscono a richieste di pagamento a vario titolo formulate.

Gli ulteriori giudizi ancora pendenti proseguono il loro *iter* processuale; in diversi giudizi di opposizione in materia di lavoro e previdenziale è stata disposta CTU volta all'accertamento delle pretese ragioni creditorie avanzate dai lavoratori a vario titolo.

5. Lo stato passivo accertato.

Al 30 giugno 2014 il totale dei crediti ammessi allo Stato Passivo della Procedura è pari a:

Totale	Chirografo	Privilegio	Predeuzione
€ 316.779.636,26	€ 208.487.548,58	€ 107.425.296,97	€ 866.790,71

Si rappresenta che i dati sopra riferiti tengono conto dei giudizi di opposizione *ex art. 98 L.F.* definiti al 30 giugno 2014 che hanno determinato un incremento del passivo per € 36.362,40 in privilegio generale, nonché dei provvedimenti resi all'esito delle istanze *ex artt. 113 bis L.F. e 98, comma 5, L.F.* e includono anche i crediti oggetto di rinuncia successiva all'ammissione, pari a complessivi € 83.244.749,70.

X. LA GESTIONE DEL PERSONALE.

1. L'intervento del Fondo di Tesoreria e del Fondo di Garanzia.

Come già segnalato nel precedente rapporto semestrale, a seguito della trasmissione dei dati da parte degli Uffici della Procedura, a partire dal mese di gennaio 2014 l'INPS ha iniziato ad erogare gli importi del TFR di pertinenza del Fondo di Tesoreria a favore degli *ex* dipendenti aventi diritto. Nel semestre in esame i pagamenti da parte di INPS sono proseguiti regolarmente.

Per completezza di informazione, si evidenzia che la Procedura aveva trasmesso all'INPS i dati di TFR di pertinenza del Fondo di Tesoreria per gli *ex* dipendenti creditori che non avessero proposto opposizione allo stato passivo e/o non presentassero motivi ostativi (pignoramenti, cessioni del quinto, etc.) al pagamento del TFR.

Analogamente, l'Istituto Previdenziale ha altresì provveduto ad erogare in favore degli *ex* dipendenti il TFR maturato durante il periodo di CIGS.

Con riferimento a tale ultima questione si segnala che nel semestre in esame ha trovato soluzione anche la problematica che era emersa con riguardo agli *ex* dipendenti che, *post* riforma sul trattamento di fine rapporto, a partire dal 1 gennaio 2007 avevano destinato il proprio TFR in favore di Fondi di previdenza integrativa, con particolare riferimento a coloro che *medio tempore* avevano chiuso la propria posizione assicurativa e richiesto il relativo riscatto.

Dando seguito alla richiesta di supporto fatta pervenire dall'INPS, è stata cura della Procedura ritrasmettere all'Istituto i modelli SR41, senza l'indicazione del fondo di previdenza complementare, ma con l'aggiornamento dei codici IBAN dei creditori.

Alla luce della nuova trasmissione dei modelli *de quibus*, l'INPS ha dato avvio ai relativi pagamenti.

Come di consueto, è inoltre proseguita la graduale trasmissione all'INPS anche dei valori di TFR riconducibili a quanti interessati da cessioni del quinto per i quali sia pervenuta apposita liberatoria da parte delle Società finanziarie, da pignoramenti, da valori di TFR riconosciuti a seguito di sentenza, nonché di eredi di *ex* dipendenti deceduti.

Nel semestre in commento è stata infine data avvio alla lavorazione delle posizioni di *ex* dipendenti con cessione del quinto i quali, congiuntamente alle società finanziarie, hanno sottoscritto l'apposito modello INPS, denominato SR131, sulla base del quale l'Istituto è in

grado di corrispondere, attraverso il Fondo di Garanzia, quanto di spettanza in favore del lavoratore cedente e della società cessionaria.

Anche per tali posizioni, affinché possa essere richiesto l'intervento del Fondo, è necessario che la Procedura trasmetta all'INPS i dati necessari. Si dà atto che l'Ufficio Commissariale ha provveduto a quanto necessario.

Va da ultimo segnalato che, a seguito dell'emissione del provvedimento che ha reso esecutivo lo stato passivo delle domande tardive (nell'ottobre 2013), si è resa necessaria la trasmissione all'INPS dei relativi dati, con la medesima procedura già adottata per le domande tempestive.

Tale adempimento ha permesso ai lavoratori ammessi tardivamente allo stato passivo di presentare domanda all'INPS per il pagamento del TFR.

XI. LA SITUAZIONE FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLA PROCEDURA.

1. Premessa.

Di seguito si riportano per Alitalia Servizi i prospetti di rendiconto finanziario e di conto economico relativi al periodo 1 gennaio 2014 – 30 giugno 2014.

Si riporta, inoltre, il prospetto di stato patrimoniale alla data del 30 giugno 2014.

2. L'andamento finanziario.

Il prospetto di rendiconto finanziario relativo al periodo dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 mostra i seguenti risultati:

Allitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria	
Prospetto dei flussi di incasso e pagamento dal 01 gennaio 2014 al 30 giugno 2014	
Valori in Euro/Migliaia	
1 GENNAIO 2014 - 30 GIUGNO 2014	
a) <u>Somme disponibili al 01 gennaio 2014</u>	<u>63.020</u>
b) <u>Entrate</u>	<u>5.108</u>
-da interessi attivi netti su disponibilità liquide	71
-incassi da attività revocatoria	388
-da incassi di altra natura	8
-da cessioni aeromobili e materiali aeronautici	0
-incassi da prededuzione	0
-incassi da crediti concorsuali	40
-incassi recupero credito	259
-svincolo liquidità c/c soggetti a restrizione	4.342
c) <u>Uscite</u>	<u>(7.520)</u>
-per pagamento debiti prededucibili	(740)
-per pagamenti spese procedura	(1.079)
-per pagamenti acconto TFR Stato passivo accertato (lordo imposte)	0
-da adeguamento cambi conti correnti in valuta e altre rettifiche	0
-rettifica per temporanea indisponibilità di fondi liquidi	0
-per pagamento debiti concorsuali	(5.701)
d)=a)+b)+c) <u>Somme disponibili a fine periodo</u>	<u>60.608</u>

Per ulteriore completezza, si rappresenta che alla data del 1 agosto 2014 la *cash position* della società è di Euro 62.638 migliaia.

Le entrate derivanti da “incassi da attività revocatoria”, pari a circa Euro 388 migliaia, si riferiscono, principalmente, a somme ricevute da Aeroporti di Roma S.p.A. (Euro 374 migliaia) in relazione all’accordo transattivo autorizzato nel marzo del 2014.

Anche gli incassi da “recupero credito”, pari a Euro 259 migliaia, si riferiscono, principalmente, a somme ricevute da Aeroporti di Roma S.p.A. (Euro 228 migliaia) in relazione alla transazione precedentemente citata.

Gli incassi da “svincolo liquidità c/c soggetti a restrizione”, pari a Euro 4.342 migliaia, si riferiscono principalmente al saldo di un c/c presso Veneto Banca precedentemente

indisponibile e reso nuovamente disponibile dalla banca in seguito ad un accordo transattivo con la stessa.

Tra le principali uscite relative al “pagamento debiti prededucibili”, pari a Euro 740 migliaia, si evidenziano i pagamenti effettuati nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A. per Euro 496 in relazione all’accordo transattivo già citato, del gruppo Parenti per Euro 51 migliaia, di DHL Express per Euro 189 migliaia.

Tra le principali uscite relative al pagamento “spese procedura”, pari complessivamente a Euro 1.079 migliaia, si segnalano circa Euro 422 migliaia per le spese legali, circa Euro 28 migliaia per l’Ufficio dei Commissari, circa Euro 19 migliaia per le spese del personale e delle collaborazioni a progetto, circa 293 Euro migliaia per la consulenza amministrativo-contabile, circa Euro 142 migliaia per il versamento delle ritenute all’Erario e circa Euro 85 migliaia per le CTU a supporto della Procedura.

3. L’andamento economico.

Il prospetto di conto economico relativo al periodo dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 mostra i seguenti risultati:

Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria
Conto Economico al 30 Giugno 2014

Valori in Euro/Migliaia

CONTO ECONOMICO	1 GENNAIO 2014 - 30 GIUGNO 2014
Valore della produzione	786
(I2) Altri ricavi operativi	786
Costi operativi	(946)
(L2) Spese per servizi	(515)
(L3) Costi per il personale	(67)
(L5) Altre spese operative e altri oneri	(364)
Risultato operativo	(160)
Proventi (oneri) non operativi	487
(M3) Proventi (oneri) finanziari	90
(M6) Proventi e oneri straordinari	397
Proventi (oneri) relativi a periodi precedenti	10
(N1) Proventi (oneri) relativi a periodi precedenti	10
RISULTATO DEL PERIODO	337

Gli altri ricavi operativi, pari a Euro 786 migliaia, riguardano principalmente canoni di locazione nei confronti di AMS e Alitalia CAI (per gli uffici, officina motori....).

Nelle spese per servizi, pari complessivamente a circa Euro 515 migliaia, si evidenziano, tra le altre, le spese per le consulenze legali alla procedura per un importo di circa Euro 270

migliaia, per la consulenza contabile – amministrativa per circa Euro 173 migliaia, per l'Ufficio dei Commissari per un importo di circa Euro 30 migliaia, per le spese di manutenzione di circa Euro 4 migliaia e per le polizze assicurative per un importo di circa Euro 6 migliaia.

Tra le “altre spese operative e altri oneri”, pari complessivamente a Euro 364 migliaia, si evidenziano principalmente gli accantonamenti per l'imposta sugli immobili (IMU).

Tra i proventi e oneri straordinari, pari a Euro 397 migliaia, si evidenzia principalmente l'importo di Euro 373 migliaia pari alla somma ricevuta da Aeroporti di Roma S.p.A. in conseguenza dell'accordo transattivo già citato in precedenza.

4. La situazione patrimoniale.

Infine si indica la situazione patrimoniale di Alitalia Servizi al 30 giugno 2014:

Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria

Stato Patrimoniale al 30 Giugno 2014

Valori in Euro/Migliaia

ATTIVO		30/06/14	PASSIVO		30/06/14
Beni e Partecipazioni		53.059	Patrimonio Netto		(20.606)
(A1) Immobili e terreni		52.055	(D1) Capitale sociale		303.031
(A2) Magazzini tecnici		1	(D2) Riserve		(56.089)
(A3) Partecipazioni		1.003	(D3) Utili (Perdite) portate a nuovo il 16.09.08		(72.223)
Crediti		134.860	(D4) Utili (Perdite) del periodo commissariale (fino a 8 agosto)		(194.031)
(B1) Credito verso dipendenti		326	(D5) Utili (Perdite) del periodo commissariale (9 agosto - 31 dicembre 2011)		(764)
(B2) Imposta sostitutiva sul TFR		1.914	(D6) Utili (Perdite) del periodo commissariale (1 gennaio - 31 dicembre 2012)		(650)
(B3) Fondo tesoreria INPS		11.135	(D7) Utili (Perdite) del periodo commissariale (1 gennaio - 31 marzo 2013)		19
(B4) Crediti commerciali		6.562	(D8) Utili (Perdite) del periodo commissariale (1 gennaio - 30 giugno 2013)		(23)
(B5) Crediti in prededuzione verso società del Gruppo in a.s.		2.942	(D8) Utili (Perdite) del periodo commissariale (1 luglio - 31 dicembre 2013)		(213)
(B6) Crediti concorsuali verso società del Gruppo in a.s.		111.530	(D8) Utili (Perdite) del periodo commissariale (1 gennaio - 30 giugno 2014)		337
(B7) Crediti tributari		405	Fondi		61.473
(B8) Altri		46	(E1) Fondi rischi		48.227
Disponibilità Liquide		60.608	(E2) Fondi spese		13.246
(C1) Cassa e depositi bancari		60.608	Debiti in prededuzione		1.341
TOTALE ATTIVO		248.527	(F1) Debiti in prededuzione verso terzi		833
			(F3) Debiti verso dipendenti		504
			(F4) Altri debiti		4
			Debiti concorsuali		195.579
			(G1) Debiti verso dipendenti (TFR, altro comp int. e rivalutaz.)		60.704
			(G2) Debiti concorsuali verso terzi "privilegiati"		4.054
			(G3) Debiti concorsuali verso terzi		130.821
			Debiti tributari e previdenziali		10.740
			(H1) Debiti tributari e previdenziali		10.740
TOTALE PASSIVO			TOTALE PASSIVO		248.527

Per le voci dello stato patrimoniale, l'attivo comprende principalmente gli immobili e le partecipazioni ancora di proprietà della procedura, i crediti vantati da Alitalia Servizi nei

confronti del Fondo Tesoreria INPS relativamente al TFR dei dipendenti, nei confronti dei clienti (crediti commerciali) e nei confronti delle altre società del Gruppo (in prededuzione e concorsuali).

Per quanto riguarda i crediti commerciali, il loro valore di presumibile realizzo è inferiore rispetto a quello al 31 dicembre 2013 poiché nel corso del primo semestre sono stati incassati alcuni crediti per un importo di Euro 243 migliaia, sono sorti nuovi crediti nei confronti di AMS e Alitalia CAI in relazione ai canoni di locazione ma sono state ulteriormente svalutate alcune posizioni di difficile realizzo.

L'ammontare dei "debiti in prededuzione verso terzi" ammonta a Euro 833 migliaia, di cui circa Euro 44 migliaia nei confronti degli Aeroporti, la parte restante nei confronti di soggetti in Italia (comprensivi di altre richieste stragiudiziali, di cui alcune in corso di esame).

Il Fondo rischi è stato prudenzialmente stimato considerando le eventuali opposizioni, tardive e i potenziali rischi legati a contenziosi esteri.

Il Fondo spese procedura, la cui stima è coerente con quanto già indicato nella semestrale al 31 dicembre 2013, è pari a Euro 13.246 migliaia.

Con osservanza,

Roma 8.8. 2014


I Commissari Straordinari



Prof. Avv. Stefano Ambrosini



Prof. Avv. Gianluca Brancadoro



Prof. Dott. Giovanni Fiòri

